

Deliberazione della Giunta Regionale 24 settembre 2021, n. 3-3813

**Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023", art.14. Approvazione della Misura "Interventi per contrastare gli effetti da Covid-19 in favore di lavoratori in disagio economico senza ammortizzatori". Dotazione finanziaria di Euro 9.252.600,00.**

A relazione dell'Assessore Chiorino:

Premesso che:

la Legge Regionale 29 maggio 2020, n. 13. "Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19", in particolare all'articolo 26 prevede la costituzione e l'attivazione, presso Finpiemonte S.p.A., del "Fondo per lavoratrici e lavoratori in disagio economico senza ammortizzatori" per l'erogazione di un contributo a fondo perduto una tantum a favore delle lavoratrici ed i lavoratori in condizione di riduzione della retribuzione per sospensione o cessazione della prestazione di lavoro nel periodo continuativo da marzo a maggio 2020 a seguito della proclamata emergenza Covid-19;

la legge regionale 15 aprile 2021, n.8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023", in particolare all'articolo 14 ha modificato il sopra citato art. 26 individuando altri destinatari ai contributi a fondo perduto previsti dal "Fondo per lavoratrici e lavoratori in disagio economico senza ammortizzatori";

con la deliberazione n. 6-2130 del 23.10.2020 è stato previsto "Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19". Approvazione della Misura "Fondo per lavoratrici e lavoratori in disagio economico senza ammortizzatori". Dotazione finanziaria di Euro 10.000.000,00;

con determinazione dirigenziale n. 652 del 09.11.2020 è stato costituito il "Fondo per lavoratrici e lavoratori in disagio economico senza ammortizzatori" e sono state affidate a Finpiemonte S.p.A. le attività e le funzioni connesse alla costituzione del Fondo medesimo ed è stata prevista una spesa di Euro 10.000.000,00;

con determinazione dirigenziale n. 735 del 30.11.2020 è stato approvato lo schema di contratto di affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività di gestione del "Fondo per lavoratrici e lavoratori in disagio economico senza ammortizzatori" per un importo a preventivo di Euro 378.850,02 (I.V.A. inclusa), annualità 2020, 2021 e 2022; schema di contratto sottoscritto in data 19.01.21, Rep. n. 0049.

Preso atto che, come da documentazione agli atti, l'Avviso pubblico per la selezione delle domande per accedere alla Misura approvata con deliberazione n. 6-2130 del 23.10.2020, è stato attivato da Finpiemonte S.p.A in data 01.12.2020 e si è concluso il 29.01.2021, con un numero di domande di gran lunga inferiore rispetto a quelle preventivate con un ammontare di risorse residue disponibili di Euro 9.252.600,00, escluse le somme dedicate ai costi e compensi connessi alla gestione del Fondo.

Premesso, inoltre, che la legge regionale 8/2021, all'articolo 14, sancisce che gli interventi di sostegno al reddito di cui al suddetto articolo 26, sotto forma di contributo una tantum sono altresì destinati a lavoratori e lavoratrici:

- che non hanno ottenuto alcun tipo di ammortizzatore sociale (lavoratrici/lavoratori sospesi da imprese per cessata attività senza stipendio e senza CIG da marzo a dicembre nell'anno 2020, nell'impossibilità di licenziarsi per accedere alla Naspi);

- che, in ragione dell'orario di lavoro contrattuale ridotto fino ad un massimo di venti ore settimanali, hanno avuto accesso ad ammortizzatori sociali in misura residuale a causa della sospensione o della cessazione della prestazione lavorativa nel periodo continuativo da marzo a maggio 2020;
- occasionali non iscritti alla gestione separata;
- tirocinanti, il cui tirocinio si è definitivamente interrotto nel periodo continuativo da marzo a maggio 2020;
- stagionali che non hanno avuto accesso ad alcun tipo di ammortizzatore nel periodo continuativo da marzo a maggio 2020.

Ritenuto, pertanto, opportuno, in attuazione del suddetto articolo 14 e nei limiti delle risorse di bilancio disponibili, approvare, quali requisiti, modalità e procedure per la concessione del contributo, il contenuto della scheda tecnica, allegato A facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, relativa alla Misura denominata: “Interventi per contrastare gli effetti da Covid-19 in favore di lavoratori in disagio economico senza ammortizzatori”, stabilendo che, nell'ambito della suddetta Misura, il riconoscimento di un contributo a fondo perduto una tantum sia a favore dei seguenti soggetti:

- Lavoratrici/lavoratori che non hanno percepito alcuna prestazione previdenziale/assistenziale da marzo a dicembre 2020 (sospesi da imprese per cessata attività senza stipendio e senza CIG, nell'impossibilità di licenziarsi per accedere alla Naspi);
- Lavoratrici/Lavoratori degli appalti delle pulizie, servizi scolastici ed educativi anche della cultura e dei poli museali, nonché lavoratrici/lavoratori dello spettacolo che, in ragione dell'orario di lavoro contrattuale ridotto fino ad un massimo di venti ore settimanali, hanno percepito prestazioni previdenziali/assistenziali in misura residuale a causa della sospensione o della cessazione della prestazione lavorativa nel periodo continuativo da marzo a maggio 2020;
- Lavoratrici/lavoratori occasionali con reddito sotto i 5.000 euro e non iscritti alla gestione separata che non hanno percepito alcuna prestazione previdenziale/assistenziale nel periodo continuativo da marzo a maggio 2020;
- Tirocinanti, il cui tirocinio si è definitivamente interrotto prima della scadenza naturale nel periodo continuativo da marzo a maggio 2020; tirocinio svolto presso imprese con sede dell'attività in Piemonte;
- Lavoratrici/lavoratori stagionali che non hanno percepito alcuna prestazione previdenziale/assistenziale nel periodo continuativo da marzo a maggio 2020; i beneficiari devono essere residenti o domiciliati in Piemonte, almeno dal mese di marzo 2020;
- la dotazione finanziaria per tale Misura, come prevista dallo stesso articolo 14, comma 3, sia pari ad euro 9.252.600,00.

Ritenuto altresì di demandare alla Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

Dato atto che il presente provvedimento trova copertura sul capitolo 168752, Missione 15, Programma 3 del bilancio regionale;

visto lo Statuto regionale.

Visti:

- il D.lgs. 165/2001 e s.m.i. “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

- il Decreto legislativo n. 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi);
- il Decreto legislativo n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e s.m.i.);
- la legge regionale del 15 aprile 2021, n. 8 “Bilancio di previsione finanziario 2021-2023”;
- la D.G.R. n. 1-3115 del 19 aprile 2021 avente ad oggetto “Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.”;
- la D.G.R. n. 28-3386 del 14 giugno 2021 avente ad oggetto “Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Disposizioni in merito all'impegnabilità degli stanziamenti di competenza del bilancio finanziario gestionale 2021-2023”.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. n.1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta Regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

*delibera*

di approvare, in attuazione dell'articolo 14 della legge regionale 8/2021, la Misura denominata “Interventi per contrastare gli effetti da Covid-19 in favore di lavoratori in disagio economico senza ammortizzatori”, di cui all'allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a favore di:

- Lavoratrici/lavoratori che non hanno percepito alcuna prestazione previdenziale/assistenziale da marzo a dicembre 2020 (sospesi da imprese per cessata attività senza stipendio e senza CIG, nell'impossibilità di licenziarsi per accedere alla Naspi);
- Lavoratrici/Lavoratori degli appalti delle pulizie, servizi scolastici ed educativi anche della cultura e dei poli museali, nonché lavoratrici/lavoratori dello spettacolo che, in ragione dell'orario di lavoro contrattuale ridotto fino ad un massimo di venti ore settimanali, hanno percepito prestazioni previdenziali/assistenziali in misura residuale a causa della sospensione o della cessazione della prestazione lavorativa nel periodo continuativo da marzo a maggio 2020;
- Lavoratrici/lavoratori occasionali con reddito sotto i 5.000 euro e non iscritti alla gestione separata che non hanno percepito alcuna prestazione previdenziale/assistenziale da marzo a maggio 2020;
- Tirocinanti, il cui tirocinio si è definitivamente interrotto prima della scadenza naturale nel periodo continuativo da marzo a maggio 2020; tirocinio svolto presso imprese con sede dell'attività in Piemonte;
- Lavoratrici/lavoratori stagionali che non hanno percepito alcuna prestazione previdenziale/assistenziale nel periodo continuativo da marzo a maggio 2020;

di stabilire che i beneficiari siano residenti o domiciliati in Piemonte, almeno dal mese di marzo 2020;

di destinare per l'attuazione del presente provvedimento risorse pari ad euro 9.252.600,00;

di demandare alla Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;

di dare atto che il presente provvedimento trova copertura sul capitolo 168752, Missione 15, Programma 3 del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 "*Pubblicità degli atti amministrativi*" dello Statuto e dell'art. 5 "*Contenuto del Bollettino Ufficiale telematico*" della L.R. n. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" nel sito dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)

Allegato

**MISURA:**

**“Interventi per contrastare gli effetti da Covid-19 in favore di lavoratori in disagio economico senza ammortizzatori”**

**1. OBIETTIVI SPECIFICI**

La presente misura intende individuare come beneficiari del “Fondo per lavoratrici e lavoratori in disagio economico senza ammortizzatori”, già costituito in Finpiemonte con determinazione dirigenziale n. 652 del 09.11.2020 in attuazione dell’art. 26 della L.R. n.13/2020 e della D.G.R. n. 6-2130 del 23.10.2020, lavoratrici e lavoratori che non hanno ottenuto alcuna prestazione previdenziale/assistenziale nel periodo continuativo da marzo a dicembre 2020, lavoratrici e lavoratori che, in ragione dell’orario di lavoro contrattuale ridotto fino ad un massimo di venti ore settimanali, hanno percepito prestazioni previdenziali/assistenziali in misura residuale a causa della sospensione o della cessazione della prestazione lavorativa nel periodo continuativo da marzo a maggio 2020, lavoratrici e lavoratori occasionali con reddito inferiore di 5.000 euro e non iscritti alla gestione separata, tirocinanti, il cui tirocinio si è definitivamente interrotto prima della scadenza naturale nel periodo continuativo da marzo a maggio 2020 e lavoratrici/lavoratori stagionali che non hanno percepito alcuna prestazione previdenziale/assistenziale nel periodo continuativo da marzo a maggio 2020 .

**2. DOTAZIONE FINANZIARIA**

La dotazione della Misura ammonta ad 9.252.600,00 Euro come previsto dall’art. 14, comma 3 della L.R. n.8/2021, quale finanziamento dei contributi descritti nel punto seguente.

**3. DESCRIZIONE DELLA MISURA E INTERVENTI FINANZIABILI**

**3.1 descrizione**

La presente Misura intende erogare un contributo alle lavoratrici ed ai lavoratori, indicati al successivo punto:

che non hanno percepito alcuna prestazione previdenziale/assistenziale, che hanno percepito prestazioni previdenziali/assistenziali in misura residuale, che hanno svolto attività occasionali o che hanno svolto attività stagionali e non hanno percepito alcuna prestazione previdenziale/assistenziale.

Sono destinatari del contributo anche i tirocinanti presso imprese con sede di attività in Piemonte, il cui tirocinio si è definitivamente interrotto, prima della naturale scadenza.

**3.2 beneficiari**

Beneficiari della presente Misura sono:

- A. Lavoratrici/lavoratori che non hanno percepito alcuna prestazione previdenziale/assistenziale da marzo a dicembre 2020 (sospesi da imprese per cessata attività senza stipendio e senza CIG, nell’impossibilità di licenziarsi per accedere alla Naspi);
- B. Lavoratrici/Lavoratori degli appalti delle pulizie, servizi scolastici ed educativi anche della cultura e dei poli museali, nonché lavoratrici/lavoratori dello spettacolo che, in ragione dell’orario di lavoro contrattuale ridotto fino ad un massimo di venti ore settimanali, hanno percepito prestazioni previdenziali/assistenziali in misura residuale a causa della sospensione o della cessazione della prestazione lavorativa nel periodo continuativo da marzo a maggio 2020;

- C. Lavoratrici/lavoratori occasionali con reddito inferiore di 5.000 euro e non iscritti alla gestione separata che, nel periodo continuativo da marzo a maggio 2020, hanno cessato o sospeso la prestazione lavorativa e non hanno percepito alcuna prestazione previdenziale/assistenziale;
- D. Tirocinanti, il cui tirocinio si è definitivamente interrotto prima della scadenza naturale nel periodo continuativo da marzo a maggio 2020; tirocinio svolto presso imprese con sede dell'attività in Piemonte;
- E. Lavoratrici/lavoratori stagionali che non hanno percepito alcuna prestazione previdenziale/assistenziale nel periodo continuativo da marzo a maggio 2020.

I beneficiari devono essere residenti o domiciliati in Piemonte, almeno dal mese di marzo 2020.

Non possono beneficiare del contributo di cui alla presente Misura, i soggetti di cui alle lettere A (nel periodo continuativo da marzo a dicembre 2020) e C ed E (nel periodo continuativo da marzo a maggio 2020) che abbiano percepito le seguenti prestazioni previdenziali/assistenziali: Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria/ Assegno Ordinario del Fondo d'Integrazione Salariale/ Cassa Integrazione Guadagni in Deroga/ Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria/ Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli/ Integrazioni dei Fondi di Solidarietà/ Integrazioni del Fondo di Solidarietà Bilaterale per l'Artigianato/ Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASPI)/ Indennità Disoccupazione Lavoratori Rimpatriati e Frontalieri/ Anticipazione NASPI/ Indennità Disoccupazione Agricola/ Indennità Disoccupazione Collaboratori Coordinati e Continuativi/ Indennità di cui ai D.L n. 18/2020, n. 34/2020, n. 104/2020 (c.d bonus )/ Reddito di Cittadinanza/ Reddito di Emergenza/ Invalidità Civile/ Assegno Sociale/ Assegno Ordinario d'invalidità/ Pensione d'inabilità' ed ulteriori eventuali prestazioni erogate dalla Regione Piemonte (compreso il contributo previsto dalla Misura approvata dalla D.G.R. n. 6 – 2130 del 23.10.2020) .

### **3.3 tipologia del contributo**

L'agevolazione consiste in un contributo pubblico a fondo perduto una tantum di 600 Euro.

## **4. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Finpiemonte S.p.A..

## **5. SOGGETTO GESTORE**

Finpiemonte S.p.A.

## **6. TERMINI DEL PROCEDIMENTO**

Il procedimento di erogazione del contributo verrà concluso entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle domande, previo completamento dei controlli da parte delle autorità competenti.

Il procedimento di revoca del contributo erogato verrà concluso entro 90 giorni dalla data di avvio del medesimo.